

CITTÀ DI *LATIANO*



PROVINCIA DI *BRINDISI*

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO
DEL
“CONTRASSEGNO PER I
DIVERSAMENTE ABILI”
E DELLE
“CONCESSIONI DI AREE DI
PARCHEGGIO”**

Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 19.03.2012

Articolo 1

Finalità e obiettivi

Il presente regolamento ha il fine di realizzare:

- a) il pieno rispetto della dignità umana e della libertà delle persone disabili, la piena integrazione nella società ed il raggiungimento della massima autonomia di ogni soggetto;
- b) la partecipazione delle persone disabili alla vita pubblica e privata;
- c) la mobilità, l'accesso, la fruibilità e l'agibilità dei luoghi pubblici e privati da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie, permanenti o temporanee.

Obiettivo del presente regolamento è quello di dotare l'Amministrazione Comunale di uno strumento democratico che disciplini il rilascio dei *“Contrassegni per i diversamente abili”* e la concessione dei *“Parcheggi e dei posti auto da riservare ai cittadini con gravi difficoltà motorie o impedito”*, nel rispetto della legislazione vigente.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il rilascio del *“Contrassegno diversamente abili”* e la concessione di *“Aree di parcheggio riservate ai diversamente abili”* sul territorio del Comune di Latiano. Le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita ed i non vedenti possono ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto *“contrassegno diversamente abili”* o *“contrassegno arancione”* ai sensi dell'art. 381 del DPR 16.12.1992, n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 12 comma 3 del DPR 503/1996. ***

Il possesso del contrassegno *“diversamente abile”* permette al veicolo al servizio della persona invalida il parcheggio negli spazi di sosta ad essi riservati, la circolazione e la sosta in zone a traffico limitato e nell'isola pedonale, la sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limitazioni alcuna temporale. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

Il contrassegno deve essere esposto in originale ed in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio del disabile.

Articolo 3

Modalità di richiesta per il rilascio del contrassegno

Per il rilascio del *“Contrassegno diversamente abili”* l'interessato residente nel Comune di Latiano deve presentare domanda in carta semplice al Comandante della P.M.. Nella domanda, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, l'istante deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico legale dell'unità sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulti che la persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione abbia effettivamente la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente compromessa.

Nel caso il disabile sia minorenne o direttamente impossibilitato alla presentazione della domanda, questa sarà redatta a cura del genitore esercente la patria potestà o a cura di un suo convivente. Il rilascio del contrassegno prescinde dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un autoveicolo.

Il contrassegno ha una validità di 5 anni sull'intero territorio nazionale.

Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre patologie, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità

di cui al precedente comma 1. In tal caso la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.

Nel caso di invalidità permanente il rinnovo del contrassegno avviene con la presentazione al Comando di P.M. di una richiesta in carta semplice corredata dal certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Per il rinnovo del contrassegno già rilasciato per una riduzione temporanea della capacità di deambulare, è necessario presentare una certificazione del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno e specifichi il presumibile periodo di durata dell'invalidità.

Il contrassegno invalidi dovrà essere restituito immediatamente al Dirigente della Polizia Municipale non appena dovessero venire meno le cause che ne hanno determinato il rilascio o per l'eventuale aggiornamento in caso di mutazione di domicilio o in caso di decesso.

Le associazioni di volontariato, in possesso di automezzi per il trasporto disabili, possono richiedere l'assegnazione di uno spazio-sosta per parcheggio nelle adiacenze delle proprie sedi.

Articolo 4

Istituzione di parcheggi per disabili “non personalizzati”

Le aree di parcheggio riservate alle persone diversamente abili devono essere delimitate da strisce gialle contrassegnate sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono inoltre essere affiancate da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede.

Nelle immediate vicinanze degli uffici pubblici o delle strutture di pubblica utilità, dovrà essere predisposta almeno un'area di parcheggio riservata ai disabili, in rapporto 1:50 dei posti auto a disposizione. Saranno predisposti altri parcheggi riservati, non personalizzati, ovunque altre disposizioni di legge lo prevedano.

Articolo 5

Istituzione di parcheggi per disabili “personalizzati”

Nel caso in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Comandante della P.M. può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un'adeguata area di parcheggio individuata da apposita segnaletica. Tale agevolazione può essere concessa dietro specifica richiesta da parte del titolare del contrassegno invalidi, dell'esercente la patria potestà o di un suo convivente nel caso di minorenni o invalidi impossibilitati alla firma.

Può essere concessa l'agevolazione per un solo veicolo, in prossimità del numero civico della residenza del disabile o del luogo del lavoro.

Ove non sussistano particolari motivi ostativi, il procedimento deve essere concluso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In caso contrario dovrà essere data risposta scritta riportante le motivazioni del diniego.

Sulla tabella relativa all'area di sosta dovrà essere riportato solo il numero del “contrassegno diversamente abili” al cui servizio è riservata l'area di parcheggio. Sul parabrezza del veicolo situato nell'area di parcheggio dovrà essere esposto il relativo contrassegno invalidi.

Le spese relative alla realizzazione e/o al rinnovo dello stallo, dell'apposita tabella, della delimitazione dell'area di sosta con strisce gialle e dell'apposito simbolo sulla pavimentazione di cui al presente articolo, nonché le spese relative alla loro rimozione quando dovessero cessare le circostanze dell'assegnazione, sono a carico del Comune.

Articolo 6

Richiesta concessione parcheggi per disabili “personalizzati”

La domanda di concessione dovrà essere prodotta dall’interessato o da un convivente ed indirizzata direttamente al Comando di Polizia Municipale del Comune di Latiano. Nella domanda dovranno essere indicate le esatte generalità, la data e luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale del richiedente

Inoltre dovrà essere allegato:

1. dichiarazione di non disponibilità nel raggio di mt. 50 di idoneo ricovero del mezzo di trasporto, oggetto della richiesta di concessione;
2. fotocopia del contrassegno;
3. fotocopia del libretto di circolazione del mezzo in uso e della patente eventualmente in possesso al portatore di handicap.

Ove non sussistano particolari motivi, la domanda deve essere evasa nei trenta giorni dalla data di presentazione e negli stessi termini; in caso di negata concessione ne sarà data comunicazione scritta agli interessati.

Articolo 7

Competenza al rilascio

La titolarità per il rilascio della concessione è del Comandante della P.M., cui spetta, inoltre, l’individuazione del responsabile del procedimento che dovrà provvedere ad avviare e completare l’istruttoria.

La concessione personalizzata del posto macchina, prescinde dalla localizzazione e realizzazione di spazi/sosta generici riservati a disabili ai sensi di legge nel territorio urbano. Sui segnali degli spazi di sosta personalizzati sarà riportato solo il numero del contrassegno.

Articolo 8

Furto o smarrimento del contrassegno

In caso di furto o smarrimento del contrassegno il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla autorità competente, indicando il numero di autorizzazione e le generalità del disabile.

Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento dovrà essere presentata domanda in carta semplice, su modello prestampato, al Comando di Polizia Municipale allegando copia della denuncia.

Art. 9

Decadenza del contrassegno

La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio. In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all’ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicare l’eventuale esistenza di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione. Il decesso dei titolari del contrassegno verrà accertato, attraverso periodici controlli, tramite l’ufficio Anagrafe.

Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne comunicazione tempestiva agli uffici preposti, in speciale modo nel caso in cui abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

A tutti i trasgressori di cui al comma 1 del presente articolo saranno applicate le sanzioni di legge per uso improprio del contrassegno invalidi con denuncia penale alle autorità competenti.

Articolo 10

Disciplina transitoria

In fase di prima applicazione del presente regolamento, il dirigente competente disporrà, entro il termine prescrittivo di 180 giorni, una accurata indagine conoscitiva relativa a tutti gli argomenti trattati nel presente regolamento ed alla loro applicazione: precedenti rilasci dei "contrassegni invalidi"; concessione di aree di parcheggio invalidi *ad personam*; realizzazione di parcheggi invalidi non personalizzati; consistenza, mappatura e ubicazione dei parcheggi sul territorio comunale. In particolare si procederà alla verifica della persistenza dei requisiti necessari ai rilasci dei contrassegni ed alle assegnazioni dei posti riservati, nonché all'acquisizione della documentazione ritenuta insufficiente. La rilevazione di situazioni irregolari comporterà la revoca immediata delle autorizzazioni e l'eventuale applicazione degli opportuni provvedimenti previsti dalla legge, a seconda dei casi.

Articolo 11

Registro

Tutti i rilasci dei contrassegni e delle autorizzazioni di concessione di spazi/sosta personalizzati e generici per disabili dovranno essere annotati su apposito registro presso l'ufficio della polizia municipale.

******* Nota all'art. 2

Con Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, è stato introdotto, a partire dal 15 settembre 2012, il nuovo contrassegno il quale è conforme al "contrassegno unificato disabili europeo" (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE. Questo nuovo permesso europeo rientra tra le agevolazioni previste per facilitare la mobilità stradale delle persone con disabilità in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Il contrassegno europeo è quindi valido, non solo sul territorio nazionale, ma anche negli altri ventisette paesi aderenti all'UE. Entro 3 anni dalla data del 15 settembre 2012 i Comuni erano tenuti a sostituire i vecchi contrassegni con il nuovo modello europeo.

Dal 15 settembre 2015 i vecchi contrassegni invalidi civili di colore arancione non sono più validi.